

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2280)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(FOLCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(RUMOR)

NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 1962

Riordinamento del Club alpino italiano

ONOREVOLI SENATORI. — Il Club alpino italiano fu fondato in Torino nell'anno 1863 allo scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione e la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente italiane.

Dopo circa un secolo di vita, il sodalizio annovera oggi 225 Sezioni con oltre 80 mila soci, nonchè una catena di oltre 400 rifugi e bivacchi collocati nelle località più remote e costituenti un cospicuo patrimonio di difficile e costosa manutenzione.

Fra le benemeritenze acquisite dal C.A.I. vanno ricordate:

l'istituzione di fiorenti scuole di alpinismo che preparano i nuovi tecnici dell'escursionismo;

la costituzione del « Consorzio guide e portatori alpini » per l'addestramento di personale particolarmente idoneo all'assistenza dei turisti che si recano in alta montagna;

l'istituzione del « Corpo di soccorso alpino » e di una rete di stazioni di soccorso dislocate nei centri e località che sono meta di escursioni.

la realizzazione di collegamenti telefonici e radiotelefonici tra il fondo valle e taluni rifugi;

la pubblicazione della « Guida dei monti d'Italia », di una rivista mensile e di un bollettino, illustranti la imprese alpinistiche italiane ed estere e l'attività del Comitato scientifico del sodalizio;

la concessione di assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria alle spedizioni alpinistiche di importanza nazionale ed internazionale.

Il primo riconoscimento ufficiale accordato al C.A.I. risale al decreto del Capo del Governo del 17 settembre 1931, che, ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310, riconosceva al sodalizio la capacità di compiere tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini, ammettendolo, nel contempo, a talune facilitazioni di ordine fiscale. Successivamente, con il regio decreto-legge 6 dicembre 1937, n. 2258, il C.A.I. venne parificato alle Amministrazioni

ni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto e con la legge 17 marzo 1938, n. 1072, la sua denominazione fu modificata in quella di « Centro alpinistico italiano ».

Col regio decreto-legge 2 agosto 1943, numero 704, l'Ente è stato successivamente posto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione. A tali riconoscimenti delle finalità perseguite dal C.A.I. non ha peraltro fatto seguito un effettivo controllo statale sull'attività dell'Ente, regolata oggi, nella massima libertà organizzativa, da uno statuto in cui non è prevista alcuna ingerenza da parte dell'Amministrazione statale.

Il sodalizio, d'altro canto, ha avvertito la responsabilità e il peso dei compiti che esso è venuto assumendosi per il graduale evolversi delle attività alpinistiche. La manutenzione dei rifugi, la cura dei sentieri e delle attrezzature alpinistiche, il servizio di prevenzione degli infortuni, il soccorso agli infortunati, il recupero delle salme dei caduti della montagna, sono tutte attività che assumono carattere ed importanza sociale, in quanto rivolte ad ogni categoria di persone e non soltanto ai soci del C.A.I.

Il Club alpino italiano ha, pertanto, da tempo sollecitato l'emanazione di un apposito provvedimento di legge, che, conferendogli la personalità giuridica, gli devolva la esplicazione dei compiti già da esso svolti, e, correlativamente, gli assicuri un finanziamento annuo atto a garantire il perseguimento delle finalità statutarie.

Su invito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato, dal Ministero del turismo e dello spettacolo, predisposto l'accluso disegno di legge che modifica il testo a suo tempo elaborato dal cessato Commissariato per il turismo, sulla base dei suggerimenti e delle proposte formulate dai vari Ministeri interessati, i quali hanno, peraltro, già espresso la loro adesione in linea di massima.

Il nuovo testo è composto di n. 12 articoli, per ognuno dei quali si ritiene opportuno mettere in rilievo quanto segue:

L'articolo 1 riguarda la denominazione del sodalizio, il conferimento ad esso della

personalità giuridica e l'assunzione dei compiti di vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'articolo 2 stabilisce i compiti da devolversi al C.A.I., riconoscendo così carattere pubblico ed obbligatorio ai servizi riguardanti il mantenimento in efficienza dei rifugi, la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri di montagna, la prevenzione degli infortuni, il soccorso alpino, il recupero delle salme dei caduti.

L'articolo 3 contempla l'integrazione della Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con un esperto in materia alpinistica designato dal C.A.I.

L'articolo 4 riguarda la composizione dell'organo deliberante del C.A.I. di cui, in considerazione dei compiti devoluti allo stesso in base all'articolo 2, fanno parte 6 membri rappresentanti delle Amministrazioni statali direttamente interessate alla materia e cioè dei Ministeri del turismo e dello spettacolo, dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 5 prevede lo stanziamento annuo, di lire 80.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a favore del C.A.I. quale concorso nelle spese che questo deve sostenere in dipendenza dei compiti ad esso affidati. Sinora il C.A.I. ha affrontato gli oneri derivanti dall'esercizio della propria attività, con l'apporto delle modeste quote sociali. Il Ministero della difesa elargisce annualmente un contributo di lire 5 milioni, portato nel 1961, in via eccezionale, a lire 10 milioni, per concorrere al mantenimento in efficienza di alcuni rifugi di proprietà militare, gestiti, in tempo di pace, dal C.A.I. Si rav-

visa, pertanto, la necessità di porre il sodalizio in condizioni di beneficiare di adeguati contributi annui e quindi di assolvere compiutamente ai suoi compiti di istituto.

L'articolo 6 che disciplina l'utilizzazione dello stanziamento di cui all'articolo precedente, prevede che le deliberazioni al riguardo adottate senza la partecipazione di almeno 4 dei membri di diritto o col voto contrario della maggioranza di essi, non possono divenire esecutive, senza l'approvazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con l'articolo 7 si conserva, ai fini della esenzione da imposte, tasse o diritti, l'equiparazione del C.A.I. alle Amministrazioni dello Stato. Tale equiparazione non comporta però l'esonero del pagamento delle imposte dirette, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

L'articolo 8 prevede la possibilità della nomina di un Commissario straordinario, quando siano state accertate gravi deficienze amministrative o altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

L'articolo 9 fa salva la competenza, in materia, delle Regioni a statuto speciale.

L'articolo 10 prevede l'obbligo per il sodalizio di modificare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il proprio statuto.

L'articolo 11 prevede l'emanazione di un regolamento organico, con il quale dovranno essere stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.

L'articolo 12 indica i mezzi di copertura dell'onere finanziario recato dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di « Club alpino italiano ».

Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Il Club alpino italiano provvede a mantenere in efficienza, in conformità alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.

Assume adeguate iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dell'alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonché per il recupero delle salme dei caduti.

Art. 3.

La Commissione provinciale di cui all'articolo 236 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è integrata da un esperto in materia alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo, quando l'esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.

Oltre il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 237 del Regolamento indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver frequentato i Corsi di addestramento del Club alpino italiano.

Art. 4.

Fanno parte di diritto dell'organo deliberante previsto dallo statuto del Club alpino italiano: un Ufficiale superiore delle truppe

alpine in servizio permanente effettivo, designato dal Ministro della difesa e cinque funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione, designati rispettivamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Fanno parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dal Ministro del tesoro, di qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Art. 5.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, è autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 6.

L'efficacia delle deliberazioni riguardanti l'utilizzazione del contributo di cui all'articolo precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno quattro dei membri di diritto indicati nel primo comma dell'articolo 4 della presente legge, o per le quali la maggioranza dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle deliberazioni, abbia espresso voto contrario, è subordinata all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 7.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano ed i suoi organi periferici sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.

La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero del pa-

gamento delle imposte dirette, nè si estende al trattamento tributario del personale dipendente.

Art. 8.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può procedere allo scioglimento degli organi centrali del Club alpino italiano e nominare un Commissario straordinario per accertate gravi deficienze amministrative o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'Associazione.

La ricostituzione degli organi centrali è effettuata entro il termine di sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.

Art. 9.

Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, la competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

Il Club alpino italiano provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da

approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio di amministrazione del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale — compreso il Direttore generale — comunque necessario per le esigenze funzionali del Club stesso.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.